



Rapporto sul risultato della procedura di consultazione

sulla Legge federale sul prezzo dei libri

21 aprile 2009

Indice

3.1.1	Ritenete che la Confederazione debba promuovere il pluralismo e la qualità del bene culturale libro?.....	4
3.1.2	Approvate in linea di principio che il prezzo fisso dei libri sia stabilito per legge?	4
3.2.1	Campo di applicazione della legge	8
3.2.2	Sistema per impedire prezzi abusivi	12
3.2.3	Deroghe	15
3.2.4	Validità	17
3.2.5	Divieto di discriminazione	18
3.2.6	Sistema di sanzioni	19
3.2.7	Ulteriori osservazioni.....	21

1 Introduzione

Il 6 settembre 1999 la Commissione della concorrenza ha dichiarato illecito l'accordo di categoria nel commercio del libro (il cosiddetto "Sammelrevers"), valido nella Svizzera tedesca per più di cento anni. Contro questa decisione ha presentato ricorso l'Associazione svizzera dei librai e degli editori (SBVV); mentre il ricorso seguiva il suo iter, il 7 maggio 2004, il consigliere nazionale Maitre ha depositato un'iniziativa parlamentare con la quale chiedeva di creare le basi legali necessarie alla regolamentazione dei prezzi dei libri in Svizzera.

Dopo l'approvazione dell'iniziativa parlamentare da parte delle due Commissioni dell'economia e dei tributi (CET), la CET del Consiglio nazionale ha elaborato il presente progetto preliminare di legge federale sul prezzo fisso dei libri. Con la sua decisione del 13 ottobre 2008 la Commissione ha approvato l'avamprogetto e ha deciso di avviare una procedura di consultazione, apertasi il 7 novembre 2008 e conclusasi il 3 febbraio 2009.

2 In generale

Sono stati invitati a partecipare alla consultazione: i Governi cantonali, 15 partiti politici, le tre associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, otto associazioni mantello dell'economia e altre 16 organizzazioni. In totale si sono espressi 46 organismi ufficialmente invitati e 22 formalmente non invitati. La SBVV ha espresso il proprio parere a nome del Consiglio svizzero del libro (Organizzazione mantello che riunisce le tre associazioni dei librai e degli editori organizzate per regioni linguistiche: ASDEL, SESI/ALSI e SBVV). La SESI e la SWIPS hanno aderito pienamente al parere espresso. Il parere della Payot Libraire era incluso in quello della SBVV; quello della CVAM è riassunto in quello dell'USAM ed è identico al parere del CP. I pareri della cvci, IHK e SRF sono stati trasmessi tramite economiesuisse.

Complessivamente sono pervenuti 68 pareri: 25 Cantoni (tutti ad eccezione di AR), sette partiti politici (PPD, PEV, PLR, i Verdi, GLP, PS, UDC), quattro associazioni mantello dell'economia (economiesuisse, USAM, USS e SIC) e altre 32 cerchie di interesse si sono espresse a riguardo del progetto di legge federale sul prezzo fisso dei libri. Tra i pareri inviati, 36 sono risultati favorevoli a una regolamentazione del prezzo dei libri, 27 contrari e 5 non hanno indicato alcuna posizione chiara in merito.

16 Cantoni si sono dichiarati favorevoli a una regolamentazione del prezzo dei libri (AI, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH), **mentre nove hanno espresso parere contrario** (AG, BE, BL, BS, FR, GL, SH, SZ, TI). **Quattro partiti politici sono favorevoli al prezzo fisso dei libri** (PPD, PEV, i Verdi e PS) **mentre tre sono contrari** (PLR, GLP, UDC). **Due organizzazioni mantello dell'economia** (SIC Svizzera e USS) **si sono espresse a favore e due** (economiesuisse e USAM) **contro il prezzo fisso dei libri. Tra le altre cerchie interessate dalla questione, 14 organizzazioni caldeggiavano una regolamentazione del prezzo dei libri, mentre 13 si oppongono.** Le organizzazioni dei consumatori e le biblioteche non hanno espresso un parere unanime. Alcune cerchie di editori e librai hanno espresso pareri favorevoli al prezzo fisso dei libri, tuttavia non nella forma proposta. La SPr, la Comco e il commercio al dettaglio si sono dichiarati contrari all'introduzione di un prezzo fisso per i libri.

3 I pareri nel dettaglio

3.1 Parere generale

3.1.1 Ritenete che la Confederazione debba promuovere il pluralismo e la qualità del bene culturale libro?

La maggior parte dei Cantoni si è dichiarata favorevole al sostegno al libro da parte della Confederazione (**AG, AI, BL, BS, BE, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SG, SO, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH**). I Cantoni **FR e TI**, invece, non si sono espressi in merito a un intervento della Confederazione a sostegno del libro.

PPD, PEV, i Verdi, GLP e PS si sono dichiarati a favore di una promozione del libro da parte della Confederazione, mentre **PLR e UDC** non hanno espresso alcun parere in proposito.

SIC Svizzera approva la promozione del libro ad opera della Confederazione, mentre **economiesuisse** non si è espressa in modo chiaro se un'eventuale promozione di questo tipo sia giustificata. Anche l'**USS** non trova necessario che il prezzo dei libri sia stabilito per legge. L'**USAM** precisa che i provvedimenti presentati a pagina 10 del rapporto esplicativo sono sufficienti.

Abg, AdS, ALSI, Asdel, BIS, FRC, CBU, Losanna, ProHelvetia, SBVV, SESI, ISMR, SKS, Suissemusic, SWIPS e Comco approvano la promozione del libro da parte della Confederazione. **Comedia, Payot Libraire e Suisseculture** non si sono espresse in maniera esplicita in proposito, ma sarebbero favorevoli a una regolamentazione del prezzo dei libri.

CP e CVAM sono contrari a una promozione del libro da parte della Confederazione, in quanto le sue competenze in materia non hanno alcun fondamento esplicito. La promozione del libro, secondo **Klett und Balmer**, non rientra attualmente tra i compiti prioritari della Confederazione. **Cvci, IG DHS, IHK, IA/CS, kf, Migros, SPr e SRF** non si sono espressi in proposito in modo concreto, ma sono comunque contrari a una regolamentazione del prezzo dei libri.

3.1.2 Approvate in linea di principio che il prezzo fisso dei libri sia stabilito per legge?

- **Cantoni**

16 Cantoni si sono dichiarati in generale a favore del prezzo fisso dei libri (AI, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH). GR, LU, NE, NW, SO, VS, ZG e ZH ritengono che il prezzo fisso dei libri sia la soluzione migliore per assicurare un'ampia offerta di libri e per garantirne la qualità (GR, LU, UR, ZG). SO e TG auspicano la tutela del libro come patrimonio e bene culturale; SG sostiene il valore del libro come mezzo di comunicazione archiviabile. AI fa notare che il libero mercato non assicura una diffusione dei libri garante della pluralità, in particolare per quanto riguarda le regioni periferiche. GR, LU, SG, SO, UR, VD e VS apprezzano il fatto che una simile iniziativa favorirà una fitta rete di distribuzione dei libri, che faciliterà l'accesso dei consumatori al libro (GR, VS) e promuoverà in generale la lettura. GR, LU, SG e UR apprezzano soprattutto il mantenimento di una fitta rete di editori. NE e NW ritengono che il prezzo fisso dei libri porterà a una maggior varietà e dinamicità del settore editoriale svizzero. JU considera il prezzo fisso dei libri come un presupposto indispensabile per un'efficace tutela delle librerie e delle biblioteche. SO approva il prezzo fisso dei libri tra l'altro come mezzo per promuovere gli autori svizzeri. SG e VD ritengono che la regolamentazione del prezzo dei libri garantirebbe un livello accessibile dei prezzi. SG ritiene inoltre che il prezzo fisso dei libri rappresenterebbe uno strumento efficace e gratuito per la mano pubblica a sostegno del libro. GE sostiene che il prezzo fisso dei libri favorirebbe una concorrenza sana tra gli attori coinvolti.

9 cantoni si sono dichiarati contrari a una regolamentazione del prezzo dei libri (AG, BE, BL, BS, FR, GL, SH, SZ, TI). AG, GL e SZ rifiutano il prezzo fisso dei libri per questioni di politica della concorrenza. SZ aggiunge che non vi sono segni di indebolimento del mercato del libro che richiedano un intervento nella libera concorrenza. Inoltre la regolamentazione del prezzo dei libri dovrebbe essere considerata in un contesto più ampio rispetto a quello in cui è stata sollevata; considerando la diffusione della pratica, semplice e comoda, dell'acquisto di libri dall'estero via internet, infatti, una simile regolamentazione non avrebbe più lo stesso effetto. BS critica i notevoli costi aggiuntivi che il prezzo fisso dei libri comporterebbe ogni anno per i consumatori, nonché l'erosione della competitività nel settore librario a lungo termine, che arrecherebbe danni all'intero commercio al dettaglio. Anche FR è dell'avviso che l'introduzione del prezzo fisso dei libri non migliorerebbe la situazione dei piccoli editori e delle piccole librerie, e aggiunge che un sostegno finanziario e una gestione flessibile dei prezzi si rivelerebbero strumenti più economici per i mercati di nicchia. AG, BL, BE, SH, SZ dubitano che in questo modo si raggiungerebbero gli obiettivi prefissati di politica culturale (promozione della varietà e della qualità del libro). Per SH la regolamentazione del prezzo dei libri è una questione problematica dal punto di vista legislativo.

- **Partiti**

PPD, PEV, i Verdi e PS sono a favore di una regolamentazione dei prezzi. Il PEV e i Verdi ritengono che il prezzo fisso dei libri sia uno strumento ideale per promuovere la varietà e la qualità del libro come bene culturale. I Verdi ritengono che una tale regolamentazione assicuri al pubblico pieno accesso ai libri alle migliori condizioni e faciliti agli autori il contatto con gli editori. Il PS ha motivato il proprio sostegno a favore del prezzo fisso dei libri spiegando che non sarebbe auspicabile che i bassi prezzi dei bestseller, richiesti dal mercato, fossero acquistati a prezzi superiori di altri titoli. Le librerie indipendenti, inoltre, sarebbero in serio pericolo: se scomparissero, si venderebbero meno libri e questo avrebbe ripercussioni serie sia sui piccoli editori che sugli autori. Il PPD ha richiesto chiarimenti sull'eventualità che questo settore culturale possa essere sostenuto dalle stesse sovvenzioni alla cultura di cui beneficia il settore cinematografico.

PLR, GLP e UDC si oppongono a un prezzo fisso dei libri. L'UDC precisa che un'eventuale regolamentazione del prezzo dei libri non avrebbe alcun effetto decisivo sulla varietà dell'offerta. Il PLR e il GLP ritengono che il prezzo fisso non sia lo strumento opportuno per mantenere la varietà e la qualità dell'offerta editoriale; inoltre sostengono che i librai tenderebbero a massimizzare il proprio profitto. Il sovvenzionamento trasversale di libri impegnativi non funzionerebbe, in quanto per molti librai sarebbe più redditizio offrire soltanto libri popolari, anche con un prezzo fisso. Il PLR sostiene inoltre che le librerie che dispongono di un'ampia gamma di libri o di un'offerta specializzata sono in grado di assicurarsi una buona posizione sul mercato, anche senza un prezzo fisso dei libri. Secondo il GLP, con l'introduzione di un cartello i prezzi non diminuirebbero, perché ogni cartello sui prezzi sarebbe orientato solo a massimizzare i profitti dei partecipanti e manterrebbe comunque prezzi elevati. Stando al PLR, una simile regolamentazione non garantirebbe l'accesso ai libri a un prezzo adeguato e non creerebbe una rete sufficiente di punti di distribuzione. PLR, GLP e UDC ritengono che una proposta del genere rappresenterebbe una pesante intromissione nel libero mercato. GLP e UDC aggiungono, peraltro, che mancano le basi costituzionali per un simile intervento. Il GLP precisa che non vi sono elementi a riprova che l'editoria svizzera non possa affermarsi sul mercato e che la situazione sarebbe diversa con una regolamentazione dei prezzi. Inoltre, il rapporto non chiarisce se il settore abbia già adottato opportune misure di autofinanziamento e se queste siano state sufficienti. Non si può, infatti, fare ricorso alla politica strutturale come metodo preventivo, perché si rivelerebbe sbagliata e anacronistica. Inoltre un'eventuale legge in riguardo non sarebbe di interesse pubblico e sarebbe sproporzionata, segnerebbe una sconfitta nella lotta contro i prezzi elevati in Svizzera e comporterebbe più oneri burocratici. L'UDC vede nel prezzo fisso dei libri una velata sovvenzione alle case editrici.

- **Associazioni economiche**

Le due associazioni dei lavoratori **SIC Svizzera e USS** sono a favore di una regolamentazione del prezzo dei libri. SIC Svizzera sostiene, infatti, che una simile proposta assicurerebbe un'ampia rete di distribuzione, che faciliterebbe l'accesso dei cittadini ai libri e potenzierebbe la varietà dell'offerta. La varietà dell'offerta e l'ostacolo all'aumento indiscriminato dei prezzi sono state le ragioni che hanno convinto l'USS a sostenere il prezzo fisso dei libri.

Le due associazioni dei datori di lavoro **economiesuisse e USAM** sono invece contrarie al prezzo fisso dei libri, anche per ragioni di diritto della concorrenza. Economiesuisse ha fatto esplicito riferimento alla decisione della Comco e del Tribunale federale; non vede, infatti, alcun motivo che giustifichi un intervento così incisivo, perché non vi sono dati certi a conferma che il prezzo fisso dei libri sia una misura necessaria e sufficiente per ottenere migliori risultati sul mercato del libro. I diretti beneficiari di una simile misura sarebbero soprattutto gli editori stranieri con una quota di mercato superiore al 50%, il che non sarebbe affatto una mossa a sostegno della cultura locale. Inoltre non ci sono segnali che indichino un peggioramento del settore editoriale nella Svizzera tedesca dall'abolizione del Sammelrevers; al contrario, si è assistito a una proliferazione di nuove forme di vendita. Inoltre mancano le basi costituzionali, il commercio dei libri in Svizzera non è a rischio e non vi è alcun legame evidente tra il prezzo fisso dei libri e l'esistenza del settore editoriale svizzero (Politica strutturale, art. 103 Cost). Il prezzo fisso dei libri, sostiene l'associazione, è uno strumento a servizio degli interessi commerciali e in particolare della categoria dei librai, quindi ben lungi dall'essere uno strumento a sostegno dell'attività culturale, ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 Cost. L'introduzione di un prezzo fisso dei libri, piuttosto, sarebbe in piena contraddizione con gli sforzi intrapresi a favore di una liberalizzazione della concorrenza in Svizzera e a favore di un'apertura del suo mercato.

Sono essenzialmente tre i motivi che spingono invece l'USAM a opporsi al prezzo fisso dei libri. Innanzitutto per non fornire un precedente ad altri mercati e settori, che potrebbero fare richiesta di una regolamentazione statale simile, adducendo il pretesto di interessi non economici. In secondo luogo perché significherebbe adottare provvedimenti di natura legale per contrastare un cambiamento strutturale e quindi rappresenterebbe un'intromissione nel libero mercato. E infine per via degli oneri amministrativi e dei cambiamenti organizzativi che questo comporterebbe, dopo che il mercato del libro negli ultimi anni si è organizzato senza un prezzo fisso ed è ormai abituato al caso. Inoltre il cambiamento strutturale non potrebbe essere arrestato nemmeno da un'imposizione del prezzo fisso dei libri; al massimo potrebbe essere ritardato solo con i giusti interventi di politica economica.

- **Altre cerchie interessate**

Bertelsmann, BIS, Klett und Balmer, Commissione BN e CBU non hanno assunto una posizione chiara al riguardo. I membri della BIS e della CBU non hanno espresso un'opinione unanime. Klett und Balmer sono essenzialmente favorevoli all'introduzione di un prezzo fisso dei libri, ma non condividono la proposta concreta del caso. Anche all'interno della Commissione della Biblioteca nazionale svizzera non si è raggiunta l'unanimità: in qualità di privati cittadini, i membri si sono schierati a favore di una regolamentazione, mentre come rappresentanti dell'opinione della Biblioteca non hanno riconosciuto la necessità imperativa di introdurre un prezzo fisso dei libri.

14 pareri (AdS, ALSI, Asdel, Comedia, FRC, Losanna, Payot Libraire, ProHelvetia, SBVV, SESI, ISMR, SKS, Suissemusic, SWIPS) si dichiarano a favore di una **regolamentazione legale del prezzo dei libri**. Payot Libraire, SBVV, SESI e SWIPS, tuttavia, non approvano il progetto di legge nella sua formulazione attuale.

ALSI, Comedia, FRC, Losanna, ProHelvetia, SBVV, SESI, SWIPS ritengono che l'imposizione di un prezzo fisso dei libri potrebbe frenare il processo di concentrazione di librerie e non tutelerebbe le piccole librerie. Secondo Comedia la scelta avrebbe una ripercussione positiva sul numero di posti di lavoro, sulla formazione del personale e sul profilo professionale, perché i libri anche in futuro non si venderanno solo in stock, ma sarà necessaria anche la consulenza alla clientela. AdS, SBVV, SESI, Suisseculture e SWIPS si preoccupano invece del futuro degli autori svizzeri: senza prezzo fisso, l'accesso degli autori locali agli editori sarebbe più complicato, perché questi non sarebbero disposti ad assumersi i rischi della vendita (AdS, Suisseculture). Gli autori locali che non godono ancora di fama sarebbero i primi a risentire di un eventuale peggioramento delle opportunità di mercato per gli editori svizzeri (SBVV, SESI, SWIPS). ALSI, ProHelvetia e Suisseculture sostengono che il prezzo fisso dei libri avrebbe un riflesso positivo anche sulla varietà dell'offerta. Asdel, SBVV, SESI, SWIPS sostengono che l'introduzione del prezzo dei libri sarebbe una misura a costo zero per lo Stato e che attualmente i prezzi sono inferiori agli eventuali prezzi fissi, argomentazione quest'ultima sostenuta anche da FRC e ProHelvetia.. Secondo SBVV, SESI e SWIPS il mercato aggirerà anche il prezzo fisso, perché gli editori dovranno comunque tutelarsi dalla concorrenza. Avvalendosi delle esperienze maturate in altri Paesi, la SKS è favorevole alla regolamentazione del prezzo dei libri; tuttavia si deve fare in modo che i grandi gruppi stranieri non assorbano con facilità l'elevato potere di acquisto svizzero.

13 pareri (Abg, CP, CVAM, cvci, IG DHS, IHK, IA/CS, kf, Migros, SPr, PUE, SRF, Suissemusic e Comco) sono contrari a una regolamentazione del prezzo dei libri.

CP, CVAM e Comco ritengono che vi siano dubbi di costituzionalità su un eventuale intervento statale nel settore. Secondo la Comco non si intravedono segnali di crisi del mercato che richiedano una regolamentazione del settore. CP, CVAM, **SRF** e Comco sostengono la mancanza di efficacia di una tale misura; non esisterebbe, infatti, alcun nesso causale tra il prezzo fisso dei libri e gli obiettivi di promozione della cultura descritti all'art. 1 (art. 69, cpv. 2 Cost) o la promozione di rami economici e professioni nell'ambito della politica strutturale (art. 103 Cost). In ogni caso sarebbe impossibile impedire la crisi della grande libreria tradizionale (CP, CVAM, IG DHS, Migros, IHK, Suissemusic, Comco). Le librerie specializzate e orientate al cliente, invece, continuerebbero a esistere, sostengono IG DHS, Migros e IHK. Anche cvci manifesta un velato scetticismo nei confronti dell'efficacia del progetto di legge proposto e dubita che con un simile provvedimento si potrà impedire la chiusura di altre librerie. Nel processo di acquisto di un libro, non è il prezzo a svolgere il ruolo determinante, sostengono CP e CVAM.

IG DHS, Migros e Comco ritengono che un'eventuale regolamentazione del prezzo dei libri sarebbe una misura poco efficace ai fini della cultura e piuttosto legata a fattori economici; in questo modo la sopravvivenza di librerie e case editrici ricadrebbe sulle spalle del lettore. Inoltre la reintroduzione del prezzo fisso dei libri rappresenterebbe una pesante intromissione nella libera economia, sancita nella costituzione; dello stesso avviso è anche **SRF**, che sostiene appunto che una regolamentazione dei prezzi non corrisponderebbe alla filosofia liberale alla base del nostro ordinamento economico. Inoltre, l'esperienza insegna che gli effetti collaterali tanto temuti al momento dell'abolizione del prezzo fisso dei libri, come una minore varietà dell'offerta o una ridotta rete di distribuzione, non si sono verificati.

Secondo IG DHS, Migros, IA/CS e Suissemusic i primi a beneficiare del prezzo fisso sarebbero le grandi case editrici tedesche. La questione della proporzionalità della misura si pone in quanto il 90% dei libri in lingua tedesca viene importato dalla Germania; sarebbe quindi insensato imporre ai consumatori svizzeri prezzi superiori che gonfierebbero i guadagni di grandi gruppi stranieri che, di fatto, controllano oltre il 50% del mercato elvetico del libro (IG DHS, Migros, kf). Le maggiori entrate garantite per legge non verrebbero investite nella cultura svizzera, ma finirebbero nelle casse di queste grandi imprese straniere. Anche IHK sostiene che le case editrici non avrebbero alcun interesse nell'investire i guadagni extra ottenuti con la vendita di bestseller in libri poco redditizi; e sono proprio gli autori e le case editrici che producono bestseller a non aver bisogno di alcuna promozione.

IG DHS, Migros e Suissemusic fanno notare che il cambiamento strutturale non potrebbe essere arrestato nemmeno da un'imposizione del prezzo dei libri. **SRF** sostiene che nemmeno il prezzo fisso dei libri sarebbe in grado di limitare l'attuale diffusione degli acquisti on-line.

La **SPr** si dichiara a favore di una legge sul prezzo fisso dei libri che elimini la concorrenza di prezzo nel commercio al dettaglio, ma rimane scettica su alcuni punti. Anche la **cvci** fa notare che un eventuale prezzo fisso dei libri sarebbe contrario ai principi di economia di mercato. La regolamentazione del prezzo dei libri sarebbe uno strumento altamente approssimativo e si rivelerebbe un'intromissione nel mercato del libro, non giustificato da questioni di natura legislativa (**IHK**). Inoltre la reintroduzione del prezzo fisso dei libri sarebbe contraria agli sforzi intrapresi dal Consiglio federale e dal Parlamento di abbassare l'elevato livello dei prezzi svizzeri (**IG DHS, Migros, kf**).

IG DHS e Migros sostengono che i prezzi moderati rappresentano la migliore forma di promozione del libro, mentre con l'introduzione del prezzo fisso dei libri i prezzi sarebbero sicuramente superiori (IG DHS, kf, Migros). L'**abg** fa notare che, in caso di reintroduzione del prezzo fisso, considerate le scarse finanze, dovrebbe rivedere i propri propositi e procurarsi più libri all'estero, possibilità considerata anche dalla Commissione BN e dalla CBU.

CP e CVAM sono convinti che non serva alcuna regolamentazione; essendovi, tuttavia, membri del settore che ne richiedono l'introduzione, questa dovrebbe essere introdotta su base privata.

Secondo **Suissemusic** potrebbe accadere che, durante il periodo di validità del prezzo fisso dei libri, i margini predefiniti dagli editori o dagli importatori nel settore dei libri calassero in maniera costante. La determinazione dei prezzi di vendita su base legale potrebbe in alcuni casi portare a una riduzione della disponibilità sul mercato di una parte dell'offerta di libri specializzati per questioni economiche.

3.2 Linee portanti del progetto preliminare

3.2.1 Campo di applicazione della legge

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è promuovere la varietà e la qualità dell'offerta del bene culturale libro e garantire che tale offerta sia accessibile al maggior numero di consumatori finali e a condizioni ottimali.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica all'edizione, all'importazione e al commercio, escluso quello elettronico transfrontaliero, di libri nuovi, privi di difetti, scritti nelle lingue nazionali svizzere.

JU, VD e ZG approvano il campo d'applicazione della legge così come viene formulato.

Per **Suissemusic** il testo manca di un esplicito riferimento alla limitazione del campo d'applicazione: gli editori o gli importatori potrebbero imporre un prezzo di vendita indipendente dal margine che devono assicurare al mercato. Ma poiché solo le grandi catene sono in grado di beneficiare di sconti considerevoli presso gli editori o gli importatori, i restanti distributori godrebbero di una limitata redditività. Suissemusic propone di non imporre un prezzo fisso agli articoli che vengono venduti al commercio al dettaglio con uno sconto pari o inferiore al 25%.

Per quanto riguarda il campo d'applicazione del progetto di legge, le reazioni si sono concentrate soprattutto sull'esclusione del commercio elettronico transfrontaliero, sulla limitazione del campo d'applicazione ai libri scritti nelle lingue nazionali svizzere e sull'esclusione dei libri destinati all'insegnamento, richiesta avanzata da una minoranza.

- **Esclusione del commercio elettronico transfrontaliero**

PPD, PEV, i Verdi e GLP sono a favore di un'esplicita esclusione del commercio elettronico transfrontaliero dal campo d'applicazione della legge; queste forme di distribuzione, infatti, si basano sulla vendita di prodotti a prezzi bassi, in quanto non possono offrire al cliente i servizi previsti nelle librerie tradizionali (PLR). I venditori on-line stranieri potrebbero altrimenti assorbire l'intera clientela svizzera, notoriamente abituata a pagare prezzi più elevati, e questo eserciterebbe una certa pressione sui prezzi amministrati in Svizzera (PEV). Per i Verdi l'esclusione è giustificata da motivi tecnici di esecuzione. Il GLP ritiene che rimarrebbe almeno una possibilità per evitare i prezzi svizzeri maggiorati risultanti dalla regolamentazione dei prezzi; il commercio interno di libri sarebbe comunque discriminato e questo mostra quanto sia anacronistico imporre un prezzo fisso nell'era di internet. Anche **BE, FR, SZ, PPD, IG DHS e Migros** fanno notare che in caso di esclusione del commercio elettronico transfrontaliero, si assisterebbe a ingenti trasferimenti di ordinativi all'estero, il che, sostiene SZ, non rientrerebbe negli interessi delle librerie locali.

LU, SO, TG, UR, VS, PS, SIC Svizzera, USS, AdS, Asdel, Comedia, CP, CVAM, Klett und Balmer, CBU, Payot Libraire, SBVV, SESI, Suisseculture e SWIPS propongono l'inclusione del commercio on-line nel campo d'applicazione della legge. Un'eventuale esclusione, infatti, porterebbe a una distorsione della concorrenza a discapito del mercato interno, sostengono SO, TG, SIC Svizzera, AdS, Asdel, Comedia, CP, CVAM, Klett und Balmer, SBVV, SESI, Suisseculture e SWIPS. Inoltre, aggiungono VS e USS, si rischierebbe di erodere la legge e di non perseguire lo scopo per cui è stata introdotta (VS, USS). Per la **SKS** il commercio transfrontaliero via internet dovrebbe essere integrato in una successiva legge sul prezzo fisso dei libri, se legalmente possibile. **SG** gradirebbe una verifica della possibilità di includere il commercio elettronico transfrontaliero nel campo d'applicazione, al fine di scongiurare una minaccia potenziale per il commercio nazionale di libri per assortimento o via internet, e quindi per la rete di distribuzione e le piccole librerie. **GE** auspica un monitoraggio del commercio elettronico transfrontaliero e della sua influenza sul mercato svizzero. **ProHelvetia** giudica l'esclusione dal campo d'applicazione come una misura avulsa dalla realtà.

Asdel, SBVV, SESI e SWIPS sostengono che i giuristi tedeschi e svizzeri sono concordi nell'affermare che i motivi riguardanti la sovranità e le questioni specifiche relative all'esecuzione della legge non rappresentano alcun motivo di impedimento. Anche **ISMR** rifiuta di vedere nella questione della sovranità una ragione che impedisca l'inclusione del commercio elettronico transfrontaliero nel campo d'applicazione della legge e consiglia di verificare nuovamente le questioni specifiche relative all'esecuzione della legge, nonché di eliminare all'occorrenza le clausole contenenti deroghe, senza possibilità di sostituzione.

- **Limitazione del campo d'applicazione ai libri scritti nelle lingue nazionali svizzere**

AI, VS e i Verdi sono favorevoli a una limitazione alle lingue nazionali svizzere poiché, secondo questi ultimi, questa faciliterebbe una regolamentazione del prezzo dei libri.

GR, LU, NW, OW, SH, SG, SO, UR, ZH, ALSI, BIS, CBU e Losanna rifiutano una limitazione alle sole lingue nazionali svizzere. GR, LU, NW, OW, SH, SG, SO, UR, ZH e Losanna precisano, infatti, che il mercato interno offre anche libri scritti in altre lingue, come libri specializzati e libri concepiti come materiale didattico redatti in lingua inglese. L'ALSI precisa che si dovrebbe tutelare il libro e non l'identità nazionale. **BL** chiede chiarimenti sulla limitazione del campo d'applicazione alle sole pubblicazioni scritte nelle lingue nazionali svizzere.

- **Richiesta della minoranza art. 2 cpv. 2 – Deroga per i libri di testo**

Art. 2 cpv. 2 (nuovo)

La presente legge non si applica ai libri concepiti appositamente quale materiale didattico destinato all'insegnamento scolastico.

GR, LU, NW, OW, SG, SO, TG, UR, VD, ZH, PPD, PEV, i Verdi, PS, SIC Svizzera, Ads, ALSI, BIS, FRC, Payot Libraire, ProHelvetia, SKS, Suisseculture e Comco si oppongono all'art. 2 cpv. 2. Questa regolamentazione, infatti, sfavorirebbe le piccole scuole e i piccoli comuni con un limitato potere di mercato, sostengono **GR, LU, NW, OW, SG, SO, UR, ZH**. Inoltre sarebbe difficile fare una distinzione chiara tra materiale didattico e libri impiegati durante le lezioni scolastiche (**GR, LU, NW, OW, SG, TG, UR, ZH, i Verdi, Payot Libraire**). E sarebbero proprio questi libri, sostiene **TG**, a dover beneficiare della tutela offerta dal prezzo fisso.

Finora le case editrici che pubblicano libri di testo, per gran parte nelle mani dello Stato, nella determinazione dei prezzi non hanno praticato alcuno sconto; se non venisse introdotto alcun prezzo fisso, le librerie degli acquirenti all'ingrosso subirebbero una maggiore pressione e sarebbero costrette a praticare sconti superiori alla media, il che diminuirebbe ulteriormente i margini già bassi (**GR, LU, NW, UR**).

PS, AdS, Payot Libraire, ProHelvetia e Suisseculture ritengono che una regolamentazione aggiuntiva sia superflua, in quanto già l'art. 6 cpv. 1 lett. b assicura uno sconto specifico per i libri di testo. **FRC** precisa che i libri di testo dovrebbero essere una deroga all'art. 6, affinché in questo modo i prezzi rimangano a livelli minimi.

SIC Svizzera rifiuta una deroga per i libri di testo, in quanto altrimenti si verificherebbe una pressione concorrenziale sui libri di testo compatibili non più "per paesi" ma per "area linguistica". Un prezzo fisso dei libri comporterebbe un'offerta stabile dei libri di testo relativi alla Svizzera. Secondo la **SKS** il risparmio sui prezzi previsto per le scuole ricadrebbe sulle spalle dei consumatori. Per la **Comco** non esiste alcuna ragione obiettiva per una simile deroga. **BL** chiede il motivo per cui i libri di testo dovrebbero eventualmente essere esclusi dal campo d'applicazione della legge. Un'eventuale legge sul prezzo fisso dei libri dovrebbe valere anche per i libri di testo, sostiene **BE**.

IG DHS e Migros sostengono che le deroghe complicano un'eventuale legge sul prezzo fisso dei libri; si tratterebbe infatti di stabilire se le istituzioni pubbliche debbano ricevere sconti superiori rispetto agli altri acquirenti. Nel caso di libri concepiti appositamente come materiale didattico destinato all'insegnamento scolastico, quindi esclusi dal campo d'applicazione della legge, **economiesuisse** solleva la questione della parità di trattamento per l'utilizzo di materiale didattico nella formazione aziendale.

NE, kf, Klett und Balmer e Suissemusic sono decisamente a favore dell'art. 2 cpv. 2. Per **kf** si tratta di impedire che biblioteche e scuole acquistino i propri testi in paesi in cui i prezzi sono inferiori oppure via internet. Per **NE** l'esclusione dei testi scolastici è pertinente, perché i testi vengono pubblicati principalmente da istituzioni pubbliche. Se venisse introdotto un prezzo fisso dei libri, **SZ** e l'**USAM** appoggerebbero anche la richiesta avanzata dalla minoranza di introdurre l'art. 2 cpv. 2. Per **FR** è indispensabile che gli organi cantonali dispongano di una certa libertà di trattativa, che permetta loro di negoziare sui prezzi. Per **VS** l'art. 2 cpv. 2 è poco chiaro e vago, e inoltre la stessa deroga potrebbe essere inclusa nell'art. 6.

- **Definizioni contenute nell'art. 3**

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per:

libri: i prodotti in forma stampata e i prodotti combinati di cui il libro stampato è l'elemento principale. I giornali, i periodici, gli spartiti musicali e i prodotti cartografici non sono considerati libri;

prezzo di vendita al pubblico: il prezzo al quale il libro è venduto ai consumatori finali in Svizzera, compresa l'imposta sul valore aggiunto;

consumatore finale: chi acquista libri ai fini diversi dalla vendita;

editore: chi pubblica e diffonde professionalmente libri;

importatore: chi importa professionalmente libri in Svizzera a fini di rivendita;

distributore: chi vende professionalmente libri ai consumatori finali;

libraio: chi vende professionalmente libri ai consumatori finali.

PS, SCI Svizzera e USS, AdS, Asdel, BIS, Comedia, CBU, Payot Libraire, ProHelvetia, SBVV, SESI, ISMR, SWIPS e Suisseculture si sono espressi a favore di un'integrazione di altri mezzi di comunicazione nel campo d'applicazione della legge, tra cui l'eBook, e auspicano la conseguente modifica della definizione di libro contenuta nell'art. 3; una nuova legge, infatti, sostengono Payot Libraire, SBVV, SESI e SWIPS, dovrebbe tenere conto delle evoluzioni tecnologiche del settore. **SG** propone la verifica di un possibile ampliamento in tale senso. **FRC** precisa che la definizione di libro proposta nella legge risulta ormai superata. Il **PLR** fa notare che i recenti sviluppi (eBook) fanno presagire che presto o tardi le spese dei librai e degli editori per il mantenimento del prezzo fisso del libro supereranno i vantaggi previsti da questa regolamentazione.

BL chiede il motivo per cui i testi pubblicati in formato elettronico e gli audiolibri siano esclusi dal campo d'applicazione della legge. **ProHelvetia** suggerisce di fare una distinzione tra gli audiolibri concepiti come tali, che in futuro potrebbero acquistare sempre più significato, e quelli pubblicati come riedizioni di testi già esistenti. Per **AI** la limitazione del campo d'applicazione della legge non ha alcun senso; per le biblioteche è altrettanto importante l'inclusione degli altri mezzi di comunicazione su carta (giornali, cartine). Considerata la diversità di prezzo dei giornali tra Svizzera e Francia, **FRC** chiede di analizzare se la differenza continuerebbe a persistere anche con l'introduzione della legge. **Suissemusic** si rallegra del fatto che gli spartiti musicali non rientrino nella definizione di "libro" e, quindi, nel campo d'applicazione della legge.

Le definizioni di editore, importatore e grossista richiederebbero alcune precisazioni, sostiene Payot Libraire, e dovrebbe essere specificato che i libri in questione sono rivolti esclusivamente al commercio al dettaglio. Sarebbe inoltre importante che gli editori, gli importatori e i commercianti fossero informati sul fatto che la vendita diretta dei libri è inutile e dannosa.

Per quanto riguarda la deroga all'art. 6 cpv. 1 lett. c, **BE** precisa che la definizione "collana di opere" dovrebbe rientrare nell'art. 3. Qualora l'art. 8 fosse mantenuto, secondo la **Comco** la definizione "commercianti di altri settori" dovrebbe essere inserita nella lista delle definizioni legali.

3.2.2 Sistema per impedire prezzi abusivi

Art. 4 Fissazione del prezzo

¹L'editore o l'importatore di libri fissa il prezzo di vendita al pubblico dei libri da lui editi o importati.

²Il prezzo di vendita al pubblico deve essere reso noto, in forma adeguata e con l'indicazione della data di pubblicazione, prima della prima edizione del libro. Tale obbligo sussiste anche in caso di modifica del prezzo di vendita al pubblico.

³Se il prezzo di vendita al pubblico è maggiorato rispetto ai prezzi praticati in Paesi limitrofi, il Sorvegliante dei prezzi esamina se la differenza del prezzo di vendita al pubblico è abusiva. Se necessario, questi può stabilire la differenza di prezzo ammessa emanando una decisione generale che si applica all'intero settore e tiene conto delle regioni linguistiche.

⁴La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

AR, JU, LU, NW, SH, SG, VD, ZG e ZH, PEV, i Verdi, AdS, BIS e Suisseculture sono favorevoli all'introduzione di un sistema per impedire prezzi abusivi, come proposto dalla maggioranza della Commissione.

OW, Sic Svizzera, Asdel, SBVV, ISMR e SWIPS gradirebbero una precisazione relativa all'art. 4 cpv. 1; dovrebbe essere l'editore a determinare il prezzo, mentre l'importatore può farlo solo a titolo sussidiario. **Suissemusic** si chiede come avverrebbe la fissazione del prezzo se più importatori importassero lo stesso libro e l'editore non avesse fissato alcun prezzo.

A tal proposito propone, per evitare variazioni dei prezzi in commercio, di modificare l'art.4 cpv. 2 e di consentire che, in caso di variazioni di prezzo, i libri vengano venduti ai vecchi prezzi.

NE, VS, PS e Comedia dichiarano che il margine di trattativa del Sorvegliante dei prezzi debba essere meglio definito, in particolare stabilendo criteri vincolanti per le sue valutazioni. Secondo il PS l'ambito di azione del Sorvegliante dei prezzi non dovrebbe limitarsi alle sole importazioni, ma dovrebbe essere più ampio. **Losanna** ritiene che il Sorvegliante dei prezzi debba disporre di competenze reali che gli permettano di determinare i prezzi in maniera ragionevole. **ProHelvetia** è a favore di un sistema che includa un Sorvegliante dei prezzi; tuttavia non si è fatta abbastanza chiarezza sul problema dei prezzi per i libri importati. **NE** non si capacita del perché sia necessario fare differenze tra le regioni linguistiche quando si intende introdurre una regolamentazione a livello nazionale. Secondo **SO** il Sorvegliante dovrebbe poter giudicare i prezzi sulla base di criteri generali ed esigere un dato innalzamento vincolante dei prezzi secondo le stime fatte, tramite una nuova fissazione del prezzo di vendita.

Alcuni partecipanti alla consultazione si sono dimostrati preoccupati per i costi derivanti dall'introduzione di un prezzo fisso dei libri come sistema necessario per impedire prezzi abusivi; un tale sistema, infatti, allungherebbe senza dubbio le trafila burocratiche, che comporterebbero ulteriori costi aggiuntivi che, secondo **AG, BE, VD, GLP, CP, CVAM, IG DHS, Migros, kf, Suissemusic**, ricadrebbero sulle spalle dei consumatori. **CP e CVAM** temono che i prezzi vengano fissati in modo arbitrario dalla mano pubblica. La fissazione del prezzo, così come espressa agli articoli 4 e 5, non verrebbe accettata dalla categoria.

Per **economiesuisse** l'art. 4 cpv. 3 deve essere depennato; in caso di potere di mercato, resta applicabile la LSPR, altrimenti la competenza del Sorvegliante dei prezzi risulta estranea al sistema.

La **SPr** propone una modifica dell'art. 4 cpv. 3 in cui si precisi che il Sorvegliante dei prezzi deve monitorare i prezzi dei libri e poi relazionare al Consiglio federale, e determinare con un'ordinanza le differenze massime di prezzo ammissibili rispetto all'estero, tenendo conto delle regioni linguistiche. In ogni caso è positivo il fatto che si disponga di una regolamentazione specifica per la sorveglianza dei prezzi a mezzo del Sorvegliante; un semplice rimando alla LSPr, infatti, non sarebbe sufficiente.

Payot Libraire precisa che lasciare la fissazione dei prezzi alla responsabilità del settore, così come previsto all'art. 4 cpv. 3, non sarebbe una soluzione vincente, visto che nella Svizzera francese la cosa non ha funzionato. Inoltre l'articolo non è abbastanza preciso per permettere di raggiungere gli scopi fissati nell'art.1.

SBVV, SESI e SWIPS criticano il fatto che l'art. 4 cpv. 3 tacci di abuso i prezzi maggiorati rispetto ai Paesi limitrofi e che in questo modo si rischierebbe di dettare prezzi nel settore svizzero del libro che non corrisponderebbero alle condizioni economiche quadro del nostro Paese. Anche **PS, USS, Asdel, Comedia e SKS** ritengono che il Sorvegliante dei prezzi debba tenere in considerazione la differenza di prezzo generale tra la Svizzera e i Paesi di origine dei libri.

Anche **Klett und Balmer** si mostra preoccupata per il fatto che, stando all'art. 4 cpv. 3 e all'art. 8 cpv. 2, i prezzi di gran parte dei libri importati dall'estero dovrebbero essere rivisti al ribasso. Questo potrebbe fare sì che la vendita di questi libri non permetta agli importatori di coprire i costi o si riveli finanziariamente insostenibile; la varietà dell'offerta di libri verrebbe in questo modo ridotta, piuttosto che potenziata, e i libri a marchio Klett non sarebbero più disponibili sul mercato svizzero. Klett und Balmer si oppongono a entrambi le disposizioni, in quanto avrebbero effetto diametralmente opposto agli scopi perseguiti dalla regolamentazione dei prezzi.

Per SBVV, SESI e SWIPS l'art. 4 cpv. 3 seconda frase è inaccettabile: con la cosiddetta decisione generale si offrirebbe al Sorvegliante dei prezzi uno strumento con il quale la maggioranza dei librai svizzeri rischierebbe di essere esclusa dal mercato, benché vi fossero migliori alternative per una regolamentazione.

Un'eventuale decisione generale che fissasse la differenza massima di prezzo ammissibile, secondo **BE**, porterebbe gli editori a spingersi costantemente fino al limite massimo permesso.

TG, PPD, SIC Svizzera, Asdel, CP, CVAM, Klett und Balmer, Payot Libraire, SBVV, SESI e SWIPS sostengono il modello di fascia di prezzo già proposto dal Consiglio Svizzero del libro nell'aprile 2007. Il modello rappresenta la fissazione del prezzo all'interno di un margine di fluttuazione dal 100 al 120% rispetto al tasso di riferimento dell'euro. Dal punto di vista politico, il modello si rivelerebbe una soluzione saggia e non comporterebbe alcun onere burocratico aggiuntivo, diversamente da quanto accadrebbe con il Sorvegliante dei prezzi. **GE** fa notare che il livello dei prezzi dei libri importati dovrebbe attestarsi tra il 100 e il 120% del prezzo originale.

SPr e SKS rifiutano in modo perentorio un simile modello, perché si correrebbe il rischio di imporre ai libri prezzi troppo elevati; sarebbe piuttosto necessario un monitoraggio indipendente dei prezzi.

SIC Svizzera predilige la bozza di un altro modello proposto dal Consiglio del libro, la cosiddetta clausola editore, ovvero una disposizione che impedisce agli editori di superare una determinata percentuale di sconto sui libri in commercio.

FRC propone un sistema in cui gli editori, i grossisti e gli importatori debbano vendere i libri alle librerie allo stesso prezzo a cui viene venduto il libro nel paese di origine. Al Sorvegliante dei prezzi spetterebbe poi di fissare il margine opportuno per il settore in questione, che si dovrebbe orientare al prezzo stabilito nel paese di origine del libro. Per la FRC la definizione

di “Paese limitrofo” utilizzata all’art. 4 cpv. 3 è poco precisa e suggerisce piuttosto il termine “Paese di edizione”.

Il Canton **TI** e l’**ALSI** richiamano l’attenzione sulla situazione particolare della Svizzera italiana: gli editori italiani fissano i prezzi in euro e riforniscono gran parte delle librerie ticinesi. Quindi la conversione viene calcolata dal singolo libraio. In caso di una fissazione del prezzo nella forma attualmente presentata, la situazione continuerebbe a perpetrarsi. Se quindi non si regolamentasse questo aspetto, l’introduzione del prezzo fisso in Ticino non avrebbe alcun effetto evidente.

- **Richieste della minoranza relative art. 8 cpv. 2 e cpv. 3**

Art. 8 Distribuzione ai commercianti di altri settori

Minoranza (Kaufmann, Flückiger, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh, Zemp)

Titolo: Distribuzione

Capoverso 2 (nuovo)

²Gli editori, gli importatori e i distributori non devono fornire ai commercianti di altri settori libri a prezzi più bassi o a condizioni più favorevoli di quelle previste per le librerie.

Minoranza (Kaufmann, Flückiger, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh, Zemp)

Capoverso 3 (nuovo)

³Le imposte sul valore aggiunto rimborsate all'estero devono essere retrocesse ai consumatori in Svizzera.

Le richieste della minoranza relative all’art. 8 cpv. 2 e cpv. 3 sono state respinte da **VS** e dai **Verdi**, in quanto queste annullerebbero l’effetto della legge. **LU, NW, SG, ZH, PS, ALSI, Asdel, Payot Libraire SBVV, SESI, ISMR, Suissemusic, SWIPS e Comco** si schierano contro la richiesta della minoranza relativa all’art. 8 cpv. 2. Il PS precisa che il contenuto dell’art. 8 cpv. 2 è già regolamentato all’art. 4; ZH sostiene lo stesso argomento ma facendo riferimento al cpv. 3. **ALSI e Suissemusic** si oppongono categoricamente all’art. 8 cpv. 3 in quanto la sua esecuzione pratica sarebbe impossibile.

AI, BE, ZG, economiesuisse, USAM, SP r e SKS, invece, approvano l’art. 8 cpv. 2 in quanto, secondo ZG, economiesuisse e SKS, sarebbe in grado di impedire almeno l’assorbimento abusivo di un’eventuale rendita aggiuntiva. Secondo la SKS l’art. 8 cpv.2 dovrebbe essere integrato nel testo dell’art. 4 e dovrebbe essere chiaramente precisato che il consumatore finale non può in alcun modo godere di simili benefici. Un’eventuale differenza di prezzo, infatti, comporterebbe vantaggi per il commercio al dettaglio svizzero, sostiene la SP r.

AI, LU, SG, ZG, USAM e Payot Libraire apprezzano l’art. 8 cpv. 3, anche se LU sostiene che dovrebbe essere integrato nell’art. 4; ZG invece nutre dubbi sul fatto che il contenuto dell’articolo sia già menzionato nell’art. 4 cpv. 3.

- **Art. 5 Prezzo fisso e richieste della minoranza relative all’art. 5 cpv. 2 e 3**

Art. 5 prezzo fisso

¹I librai sono tenuti a vendere i libri al prezzo di vendita al pubblico stabilito conformemente all'articolo 4.

²I librai possono accordare fino al 5 per cento di sconto sul prezzo di vendita al pubblico stabilito.

Minoranza (Schelbert, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger Oberholzer, Rennwald, Rechsteiner Paul, Thorens, Zisyadis)

²I librai possono diminuire e aumentare fino al 5 per cento il prezzo di vendita al pubblico stabilito.

Minoranza (Kaufmann, Flückiger, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh, Zemp)

Cpv. 3 (nuovo)

³Il prezzo di vendita può essere pagato in franchi o nella valuta estera in cui è espresso il prezzo di copertina.

VD, ZH, PEV, SIC Svizzera, USAM, SBVV, SESI; ISMR e SWIPS si sono espressi a favore della richiesta avanzata dalla minoranza relativa all'art.5 cpv. 2, che garantisce un aumento o una riduzione del prezzo del 5%. **Payot Libraire** preferirebbe che non si facesse menzione ad alcuna possibilità di sconto. La **SKS** respinge la richiesta della minoranza, in nome di una lotta contro i prezzi elevati in Svizzera. L'**ALSI** invece propone una modifica della richiesta, suggerendo addirittura la possibilità di aumentare o ridurre il prezzo del 10%. **IG DHS e Migros** ritengono che la clausola del 5% limiterebbe eccessivamente il margine di manovra delle imprese e si rivelerebbe un giustificativo per il commercio del libro ormai consolidato.

L'**USAM** si dichiara a favore dell'art. 5 cpv. 3, mentre il **PEV** si dichiara assolutamente contrario alla richiesta, in quanto il prezzo espresso in valuta straniera non comprende, per esempio, i costi del trasporto, dei dazi doganali né quelli per gli intermediari. **Payot Libraire** definisce l'art. 5 cpv. 3 assolutamente irrealistico, mentre per **ZH** l'articolo è in parte inutile, in quanto già l'art. 4 cpv. 3 intende impedire aumenti sproporzionati di prezzo, e in parte impegnativo, in quanto costringerebbe le librerie a gestire una cassa in valuta straniera.

3.2.3 Deroghe

Art. 6 Deroghe

¹ Sul prezzo di vendita al pubblico stabilito conformemente all'articolo 4 possono essere accordati sconti:

- a. fino al 10 per cento per la vendita di libri a biblioteche e fino al 15 per cento alle biblioteche pubbliche che per l'acquisto di libri dispongono di un budget annuo di oltre 500 000 franchi; se il budget è superiore a un milione di franchi, i partner commerciali possono convenire lo sconto liberamente;
- b. fino al 10 per cento per l'acquisto di oltre 10 copie dello stesso libro, fino al 15 per cento per l'acquisto di oltre 50 copie e fino al 20 per cento per l'acquisto di oltre 100 copie;
- c. per la vendita di blocco di collane di opere o per la prenotazione di opere prima della loro pubblicazione;
- d. se oggettivamente giustificato, tenuto conto della veste tipografica, della data di pubblicazione e dell'obbligo dell'acquirente di essere membro di un club del libro.

²Gli sconti di cui al capoverso 1 non sono cumulabili.

AI, JU, OW, VD, ZG, PS e ISMR approvano le deroghe così come espresse all'art.6. Se si introducesse un prezzo fisso dei libri, per **SZ** l'art. 6 si rivelerebbe indispensabile per le scuole e le biblioteche.

LU, NE e NW ritengono che la legge debba statuire solo il principio della possibilità di deroghe; l'elenco e la descrizione precisa delle deroghe devono essere specificati in un'ordinanza del Consiglio federale, che sancisca in modo flessibile le eventuali modifiche necessarie.

AdS e Suisseculture approvano le deroghe e auspicano allo stesso tempo che nella prossima revisione della legge sul diritto d'autore sia introdotto anche in Svizzera il diritto di prestito. Anche **ProHelvetia** è favorevole alle deroghe, a patto che siano contraddistinte in maniera chiara come provvedimenti di formazione e che siano escluse dal contesto delle misure di promozione culturale. Per **Klett und Balmer** le sole deroghe non rappresentano alcun problema, ma in combinazione con gli articoli 2 e 4 cpv. 3 rischierebbero di indebolire ulteriormente il commercio del libro. **BE** nutre dubbi sul fatto che nell'art. 6 cpv 1 lett. c non sia menzionato il tetto massimo che gli sconti possono raggiungere, come alla lett. a e b.

- **Relativamente all'art. 6 cpv. 1 lett. a**

BL, BE, SG, PEV, GLP, economiesuisse, USS, ALSI, BIS, Comedia, Commissione BN, CBU, Payot Libraire e SKS si sono espresse in maniera critica in merito all'art. 6 cpv. 1 lett. a. **BE** e **SG** temono, infatti, che una simile regolamentazione penalizzerebbe le piccole biblioteche, fallendo in questo modo l'obiettivo della legge. **UR** fa notare che è comprensibile che le biblioteche chiedano sconti.

BL, PEV, GLP e CBU si sono espressi a favore di accordare alle biblioteche, in linea di massima e senza limiti fissi, il diritto di negoziare liberamente la concessione di sconti. **Economiesuisse** addirittura propone di escludere i libri destinati alle biblioteche dalla fissazione del prezzo.

ALSI, Comedia e SKS propongono uno sconto fino al 10% per le biblioteche pubbliche; **USS** e **Comedia** auspicano anche la concessione di uno sconto unitario per le biblioteche, perché un eventuale sconto scaglionato rischierebbe di spingere a fare ordinativi unicamente in grandi quantità, il che penalizzerebbe le piccole librerie per via della loro ridotta capacità di previsione. Gli stessi motivi spingono **BIS** a dichiararsi scettica nei confronti della concessione di sconti per le piccole librerie: se infatti i limiti fossero inevitabili dal punto di vista politico, allora questi dovrebbero essere fissati in funzione del comportamento di acquisto nei confronti del singolo fornitore. In questo modo si potrebbe facilmente evitare che i libri disponibili anche in Svizzera fossero acquistati all'estero. **Payot Libraire** critica il fatto che in caso di libertà di prezzi, verrebbero privilegiati i grandi distributori con preventivi a partire da 1 milione di franchi, mentre le librerie sarebbero escluse.

La Commissione BN e la CBU ritengono che lo stato generale degli ordinativi di una biblioteca, in particolar modo quelle universitarie, tenute a spendere una grossa parte delle loro finanze in pubblicazioni escluse dalla legge, non sia il criterio appropriato per la concessione di sconti, mentre lo sarebbe piuttosto il volume di ordinativi. **Suissemusic** fa notare che potrebbero sorgere problemi di interpretazione nel caso in cui una biblioteca disponesse di un ingente quantitativo di ordinativi, ma si rifornisse dalle librerie solo per piccole quantità. Per la **SPr** non è chiaro se gli sconti scaglionati concessi alle biblioteche in funzione del fatturato sono calcolati sulla base dei valori limite del fatturato totale delle biblioteche o se piuttosto è determinante il fatturato dell'editore che concede lo sconto.

CBU e Payot Libraire sottolineano il fatto che il testo di legge cita soltanto le biblioteche universitarie, creando il rischio di fraintendimenti; la Commissione BN insiste, infatti, che dovrebbe valere un'unica disposizione per tutte le biblioteche, a prescindere dal tipo e dalla dimensione.

- **Relativamente all'art. 6 cpv. 1 lett. b**

GR, LU, SH, SG, SO, TG e UR criticano lo scaglionamento dei prezzi proporzionale alle quantità di libri inserito all'art. 6 cpv. 1 lett. b, che penalizzerebbe le scuole di piccole e medie dimensioni; le scuole e gli istituti di formazione dovrebbero poter beneficiare di sconti indipendenti dalla quantità di ordinativi. SG fa notare che in ogni caso è necessario trovare una soluzione complementare, mirata alle esigenze delle scuole dell'obbligo. La SKS richiede di limitare lo sconto al 10%, come già per la lett. a, altrimenti le perdite ricadrebbero sulle spalle dei consumatori finali.

- **Relativamente all'art. 6 cpv. 1 lett. b**

Secondo **SIC Svizzera, Asdel, SBVV, SESI e SWIPS** l'art. 6 cpv. 1 lett. c, relativo ai prezzi delle collane di opere e ai prezzi di prenotazione, dovrebbe essere incluso nell'art. 4 per questioni di applicazione. Solo gli editori sono nella posizione di poter determinare i prezzi di prenotazione e non il settore del commercio del libro, a cui si applicano le deroghe contenute nell'art. 6. **Payot Libraire** sostiene che non dovrebbe valere alcuna deroga per i libri menzionati alla lett. c.

- **Relativamente all'art. 6 cpv. 1 lett. d**

La **FRC** ritiene che non dovrebbe esistere alcuna deroga per i membri di un club del libro, in quanto si rivela un canale di distribuzione ai consumatori come tanti altri. **Payot Libraire** sostiene la necessità di distinguere tra edizioni particolari o libri normali, identici a quelli già disponibili in commercio, che dovrebbero quindi avere lo stesso prezzo. Per **Bertelsmann** l'art. 6 cpv.1 lett. d rappresenta un grosso ostacolo, che rischierebbe di impedire l'offerta di opere locali contemporanee a prezzi allettanti per i membri dei club del libro. Bertelsmann propone che si rinunci alla dotazione di veste tipografica per i libri di editori svizzeri.

3.2.4 Validità

Art. 7 Validità del prezzo fisso

Mediante apposita comunicazione l'editore o l'importatore può abolire il prezzo fisso di un prodotto editoriale che sia stato venduto per almeno 18 mesi a prezzo fisso in Svizzera o all'estero.

Minoranza (Kaufmann, Baader Caspar, Favre Charles, Flückiger, Hassler, Ineichen, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh)

Il prezzo fisso decade 6 mesi dopo la prima edizione del libro in Svizzera o all'estero.

AI, JU, NW, OW, SG, SO, TG, VS, ZH, i Verdi, PS, SIC Svizzera, USS, abg, AdS, Asdel, FRC, Losanna, SBVV, SESI, ISMR, SKS, SWIPS e Suisseculture approvano la versione dell'art. 7 proposta dalla maggioranza della commissione.

GR e UR aggiungono che solo l'editore deve avere il diritto di abrogare il prezzo fisso, come previsto nella regolamentazione precedente al maggio 2007.

NE concorda sulla validità di 18 mesi, ma bisognerebbe precisare che un'eventuale abrogazione sarebbe valida per l'intero territorio svizzero e che il diritto dell'editore o dell'importatore di abrogare il prezzo fisso dopo 18 mesi decade quando il prezzo dello stesso articolo in un Paese limitrofo alla Svizzera o nell'UE non è più regolamentato.

CP, CVAM, Commission BN, Payot Libraire e Suisse music temono che si verifichino problemi nell'attuazione dell'art.7; infatti i librai incontrerebbero difficoltà nel sapere a quale libro non si applica più il prezzo fisso. Anche per la **CBU** l'attuazione della validità limitata si rivela poco chiara; la Commissione BN e l'ALSI invece propongono di eliminare completamente questo articolo. Per CP e CVAM il prezzo fisso dovrebbe decadere automaticamente dopo 18 mesi; lo stesso sostiene ZG, adducendo motivazioni relative all'adeguatezza. Per Payot Libraire bisognerebbe precisare se il prezzo del libro è previsto anche dopo l'abrogazione oppure se l'editore deve determinare un nuovo prezzo.

BE, GLP, USAM e Klett und Balmer continuano a rifiutare la fissazione del prezzo dei libri e in ogni caso preferirebbero una validità inferiore. Tuttavia BE fa riflettere sul fatto che in questo modo si promuove la rapida mercificazione del libro, il che non risponde agli obiettivi della politica culturale. Per l'**USAM** la proposta della maggioranza attribuisce una certa sensibilità alla legge, perché non si può essere certi che un editore o un importatore rinuncino liberamente al prezzo fisso allo scadere dei 18 mesi.

Economiesuisse e Comco si dichiarano favorevoli piuttosto a un termine massimo automatico del prezzo fisso dei libri e a una validità ancora da definire. Per le ristampe in formato differente non dovrebbe essere concesso alcun termine, altrimenti gli editori sarebbero spinti a stampare in maniera inefficiente edizioni a tiratura limitata. Per **IG DHS, Migros und kf** il termine è assolutamente irrealistico; dopo questo periodo, infatti, all'edizione hardcover di un'opera di aggiunge quella tascabile, che permette agli editori di mantenere elevato il livello dei prezzi.

VD non respinge in maniera esplicita il periodo di 18 mesi proposto, ma accenna al fatto che una validità di 12 mesi sarebbe più che sufficiente. **LU** invece ritiene che una validità di 18 mesi per i testi scolastici sia troppo breve, poiché il periodo di verifica e di formazione del corpo docente è più lungo e addirittura si dovrebbe prevedere un eventuale aumento della validità minima.

Per **ProHelvetia** la disposizione si rivela inutile, se si vuole cogliere il periodo più intenso per le vendite; tuttavia si chiede se non sia contraddittorio escludere il mercato nel periodo di vendite più intenso per poi riattivarlo una volta che le vendite sono in calo.

3.2.5 Divieto di discriminazione

Art. 8 Distribuzione ai commercianti di altri settori

Gli editori, gli importatori e i distributori non devono fornire ai commercianti di altri settori libri a prezzi più bassi o a condizioni più favorevoli di quelli previsti per le librerie.

AI, BE, JU, LU, NE, NW, SH, SG, SO, TG, VS, ZG, ZH, i Verdi, PS, SIC Svizzera, USS, AdS, ALSI, Asdel, FRC, Losanna, ProHelvetia, SBVV, SESI, ISMR, SKS, SWIPS e Suisseculture approvano l'art. 8 dell'avamprogetto.

Per **BL, BIS, Payot Libraire e Suissemusic** la definizione "commercianti di altri settori" richiede ulteriori precisazioni. Per l'**USAM** l'articolo si rivela inutile sul piano della tecnica legislativa, in quanto anche gli attori di altri settori rientrerebbero nella definizione legale di libraio esposta all'art. 3.

PEV e SPr sostengono che il divieto di discriminazione dovrebbe essere formulato in maniera simmetrica; i commercianti di altri settori, infatti, dovrebbero essere riforniti alle stesse condizioni dei librai.

Per **IG DHS, Migros e kf** l'art. 8 non è altro che un articolo che tutela ulteriormente il commercio del libro già consolidato. Anche **economiesuisse e Comco** respingono l'art. 8 in quanto limita la concorrenza a livello del commercio all'ingrosso e quindi, secondo la Comco, deve essere respinto per motivi economici. Economiesuisse ritiene che si solleverebbero infinite questioni relative alle definizioni. Per **Klett und Balmer** il presente articolo non è controllabile e in quanto tale non applicabile. Anche **OW** respinge l'art. 8;

VD invece apprezza il provvedimento ma fa notare che la legge dovrebbe tener conto del fatto che l'attuale monopolio imposto nella Svizzera romanda sull'importazione di libri provenienti dalla Francia penalizza le librerie.

3.2.6 Sistema di sanzioni

Art. 9 Azioni

¹Chi è leso o minacciato negli interessi economici da una violazione degli articoli 4-8 può domandare al giudice:

- a. di proibire una lesione imminente;
- b. di far cessare una lesione attuale;
- c. di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

²Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

³Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.

Art. 11 Provvedimenti cautelari

Gli articoli 28c-28f del Codice civile svizzero sono applicabili per analogia ai provvedimenti cautelari.

BE, JU, LU, NE, OW, SH, SG, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH, PS, i Verdi, SIC Svizzera, USS, Asdel, Losanna, ProHelvetia, SBVV, SESI, ISMR e SWIPS apprezzano il sistema di sanzioni così come proposto dalla commissione.

La **FRC** è favorevole al sistema, ma sostiene di limitare le spese del processo negli articoli 9-11, perché non abbiano scopo intimidatorio.

L'**USAM** sostiene che il sistema di sanzioni provochi solo costi inutili. IG DHS e Migros ritengono che il Garante del prezzo fisso, il Tribunale arbitrale e gli altri strumenti proposti eventualmente a supporto del commercio del libro creerebbero costi che ricadrebbero sulle spalle dei consumatori. **Klett und Balmer** ritiene che non si debba introdurre alcun sistema di sanzioni, se questo comporta nuovi oneri finanziari per il settore. La **SKS** precisa che potrebbe non accogliere in pieno la portata della struttura degli articoli 12 e 13, ma potrebbe sostenere comunque un sistema più snello; cumuli di istanze dispendiose rischierebbero infatti di complicare il sistema e di generare costi che ricadrebbero sulle spalle dei consumatori.

Art. 10 Azioni di organizzazioni

¹Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono pure essere proposte dalle associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici delle seguenti persone:

- a. editori;
- b. importatori;
- c. distributori;
- d. librai.

²Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte dalle organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.

Secondo l'**USAM** il diritto di azione di editori, importatori, distributori e commercianti dovrebbe assicurare la possibilità di interpretare in maniera restrittiva i limiti e le deroghe alla fissazione del prezzo. Per le piccole librerie innovative i nuovi modelli di prezzo si rivelerebbero ad alto rischio.

BIS si dichiara a favore di un'estensione delle persone legittimate a "e. bibliotecari". Secondo **AdS e Suisseculture** all'art. 10 cpv. 1 dovrebbe essere aggiunta la dicitura "e. autori", altrimenti l'AdS non rientrerebbe tra i legittimati. Le organizzazioni dei consumatori invece non hanno diritto di azione, perché è il libro come bene culturale, a giustificare i prezzi fissi. I provvedimenti contro gli abusi sui prezzi fissi, infine, ostacolano l'attività del Sorvegliante dei prezzi. Anche **Suissemusic** si è dichiarata contraria al diritto di azione per i rappresentanti degli interessi dei consumatori, perché non conoscono i meccanismi che stanno all'origine del prezzo, lacuna questa che porterebbe ad azioni infondate. La **SKS**, invece, ritiene assolutamente necessaria la concessione del diritto di azione alle organizzazioni dei consumatori: per via dei costi relativamente elevati che una simile azione comporterebbe, le organizzazioni dei consumatori non ne farebbero ricorso in modo eccessivo.

Art. 12 Garante del prezzo fisso

¹Il settore libraio designa un garante del prezzo fisso che tutela gli interessi dei membri del settore indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria.

²Il garante del prezzo fisso può proporre le azioni di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 2.

AI è favorevole sia al sistema di sanzioni che al Garante del prezzo fisso, al quale tuttavia si potrebbe rinunciare. **GLP** vede nella nomina di un Garante del prezzo fisso un esempio evidente di oneri burocratici e di regolamentazione che l'avamprogetto comporterebbe.

Art. 13 Tribunale arbitrale

¹Il settore libraio può istituire un tribunale arbitrale indipendente dalle associazioni di categoria, che giudichi le pretese fondate sulla presente legge.

²Il tribunale arbitrale può essere adito a prescindere dall'affiliazione a un'associazione di categoria.

GR e Suissemusic auspicano che il Tribunale arbitrale sia collegato alla possibilità di adire azioni legali ai sensi dell'art. 9. **GLP** rifiuta una competenza esclusiva del tribunale arbitrale, perché sono più cari di quelli statali, perché non verrebbero assicurate le garanzie procedurali elementari come il carattere pubblico dei dibattimenti in tribunale e della pronuncia della sentenza e perché le sentenze emanate subirebbero solo una verifica limitata da parte dei tribunali statali; tuttavia non è chiaro se questo risulti dalla legge. **NE** aggiunge che in ogni caso si dovrebbe garantire che il tribunale arbitrale non ostacoli l'iter procedurale dei tribunali ordinari.

• **Richiesta della minoranza art. 13a – Riesame periodico dell'efficacia della legge**

Minoranza (Favre Charles, Baader Caspar, Flückiger, Hassler, Ineichen, Miesch, Müller Philipp, Kaufmann, Rime, Walter, Wandfluh)

Art. 13a (nuovo) Riesame periodico

¹Il Consiglio federale verifica ogni tre anni l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. Nel fare ciò tiene conto dello scopo perseguito dalla legge.

²Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul risultato del riesame e propone, se necessario, di modificare e abrogare la presente legge.

AG, NE, NW, OW, GLP, economiesuisse, USAM, CP, CVAM e SKS sono favorevoli a un riesame periodico dell'efficacia del prezzo fisso. Economiesuisse e SKS suggerirebbero

riesami a intervalli di tempo più ampi di quelli proposti nell'avamprogetto e, aggiunge SKS, solo facoltativamente su disposizione del Consiglio federale.

LU, PEV, PS, IG DHS, Migros e kf si sono dichiarati esplicitamente contrari all'art. 13a che, secondo IG DHS, Migros e kf, non porterebbe alcun beneficio per i consumatori.

3.2.7 Ulteriori osservazioni

SG, SO, TG, UR, Sic Svizzera, Asdel, SBVV, SESI e SWIPS definiscono l'avamprogetto un regolamento snello, che pone le giuste linee direttrici a tutela e a sostegno del libro, del suo ciclo di produzione e dei canali di vendita. Un altro aspetto particolarmente apprezzato è il fatto che all'autoregolamentazione del settore si sono aggiunte le proposte del settore stesso di accordare sconti sui testi scolastici o alle biblioteche.

BL e BIS sostengono che l'eventuale regolamentazione dei prezzi dei libri dovrebbe essere inserita in un contesto più ampio a livello contenutistico (diritto d'autore, promozione del libro e della letteratura) e dovrebbe coinvolgere l'intero settore (autori, editori, librai, biblioteche).

GLP fa notare che l'introduzione di una legge federale sul prezzo fisso dei libri richiederebbe una base costituzionale; poiché in questo caso manca la base costituzionale, è necessario realizzare prontamente il progetto..

Allegato: lista dei pareri inviati

Cantoni

1. - 25. AG, AI, BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SG, SO, TI, UR, TG, VD, VS, ZG, ZH

Partiti politici

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 26. | CVP Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz
PDC Parti démocrate-chrétien suisse
PPD Partito popolare democratico svizzero
PCD Partida cristiandemocrata svizra | PPD |
| 27. | EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz
PEV Parti Evangélique suisse
PEV Partito Evangelico svizzero
PEV Partida evangelica de la Svizra | PEV |
| 28. | FDP Die Liberalen
PLR Les Libéraux-Radicaux
PLR I Liberali
PLD Ils Liberals | PLR |
| 29. | Grüne Partei der Schweiz
Les Verts Parti écologiste suisse
I Verdi Partito ecologista svizzero
La Verda Partida ecologica svizra | Verdi |
| 30. | Grünliberale Partei Schweiz | GLP |
| 31. | SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PS Parti socialiste suisse
PS Partito socialista svizzero
PS Partida socialdemocrata de la Svizra | PS |
| 32. | SVP Schweizerische Volkspartei
UDC Union Démocratique du Centre
UDC Unione Democratica di Centro
PPS Partida Populara Svizra | UDC |

Dachverbände der Wirtschaft

- | | | |
|-----|---|-----------------------|
| 33. | economiesuisse
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere | economiesuisse |
| 34. | Kaufmännischer Verband Schweiz
Société suisse des employés de commerce
Società svizzera degli impiegati di commercio | SIC Svizzera |
| 35. | Schweizerischer Gewerkschaftsbund
Union syndicale suisse
Unione sindacale svizzera | USS |

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 36. | Schweizerischer Gewerbeverband
Union suisse des arts et métiers
Unione svizzera delle arti e mestieri | USAM |
|-----|---|-------------|

Weitere interessierte Kreise

- | | | |
|-----|--|-------------------------|
| 37. | Allgemeine Bibliotheken der GGG Basel | abg |
| 38. | Autorinnen und Autoren der Schweiz
Autrices et Auteurs de Suisse
Autrici ed Autori della Svizzera
Auturas ed Auturs de la Svizra | AdS |
| 39. | Associazione Librai Svizzera Italiana | ALSI |
| 40. | Association Suisse des Diffuseurs, Editeurs et Libraires | Asdel |
| 41. | Bertelsmann Medien (Schweiz) AG | Bertelsmann |
| 42. | Bibliothek Information Schweiz
Bibliothèque Information Suisse
Biblioteca Informazione Svizzera
Biblioteca Infurmaziun Svizra | BIS |
| 43. | Comedia
Die Mediengewerkschaft
Le syndicat des médias
Il sindacato dei media
Il sindacat de las medias | Comedia |
| 44. | Centre Patronal | CP |
| 45. | Chambre vaudoise des Arts et Métiers | CVAM |
| 46. | Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie | cvc |
| 47. | Fédération romande des consommateurs | FRC |
| 48. | Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz | IG DHS |
| 49. | Industrie- und Handelskammer St. Gallen | IHK |
| 50. | IndustrieArchäologie und ComputerSpectrum | IA/CS |
| 51. | Konsumentenforum Schweiz | kf |
| 52. | Klett und Balmer AG | Klett und Balmer |
| 53. | Commissione della Biblioteca nazionale svizzera | Commissione BN |
| 54. | Conférence des bibliothèques universitaires suisses
Konferenz der Universitätsbibliotheken der Schweiz
Conferenza delle biblioteche universitarie svizzere | CBU |
| 55. | Consiglio municipale di Losanna | Losanna |
| 56. | Migros-Genossenschafts-Bund | Migros |

57.	Payot Libraire	Payot Libraire
58.	ProHelvetia	ProHelvetia
59.	Preisüberwachung	SPr
60.	Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband	SBVV
61.	Società Editori della Svizzera Italiana	SESI
62.	Istituto svizzero Media e Ragazzi	ISMR
63.	Stiftung für Konsumentenschutz	SKS
67.	Swiss Retail Federation	SRF
64.	Suisseculture	Suisseculture
65.	Suissemusic	Suissemusic
66.	Swiss Independent Publishers	SWIPS
68.	Commissione della concorrenza	Comco